

SCHEDA DI SINTESI

Proposta di legge n. 2358

d'iniziativa del deputato BRUNETTA, GELMINI, CORTELAZZO, CASINO, GIACOMETTO, LABRIOLA, MAZZETTI, RUFFINO

“Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna”

Sono ormai trascorsi quasi 36 anni dall'entrata in vigore della legge 29 novembre 1984, n. 798, l'ultimo di una serie di interventi legislativi per la salvaguardia di Venezia.

Oggi, serve uno sforzo programmatico ulteriore e un diverso approccio delle politiche per Venezia e per la sua laguna. Sotto questo aspetto, è necessario superare gli interventi *una tantum*, e preconstituire le condizioni non solo per la salvaguardia fisica e ambientale e il risanamento socio-economico, ma anche per uno sviluppo autopropulsivo, sostenibile nel tempo, che emancipi la salvaguardia dall'esigenza dei citati periodici e ricorrenti interventi straordinari.

La proposta di legge, composta da venti articoli, si prefigge dunque, quali obiettivi specifici e permanenti, la salvaguardia economica fisica e ambientale dell'intero sistema Venezia, da perseguire e da rendere sostenibile nel tempo mediante lo sviluppo socio-economico di tutte le comunità interessate.

A seguire riportiamo alcune delle misure più significative contenute nella proposta di legge:

- si prevede l'assegnazione delle competenze che erano in capo al Magistrato delle acque, alla Città metropolitana, quale sede di condivisione amministrativa di area vasta, assieme ai comuni che la compongono;
- viene istituito uno specifico **distretto idrografico della laguna di Venezia** e della relativa **Autorità di bacino** incaricata di pianificare e di coordinare tutti gli interventi di tutela fisica e ambientale, che continueranno a essere gestiti e realizzati dai diversi enti e organi preposti.
- i processi di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate nell'area di Porto Marghera si inseriscono nell'obiettivo di realizzare il progetto edilizio e di recupero urbano denominato «Progetto Marghera»;
- per l'**area di Porto Marghera** si propone di affidarne la trasformazione ad accordi di programma promossi dalla città metropolitana insieme alla regione e agli altri enti territoriali e all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale
- per l'**Arsenale**, la definizione delle modalità di razionalizzazione, di riqualificazione e di valorizzazione delle relative aree, avviene mediante un apposito protocollo d'intesa e successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto e il comune di Venezia;
- si prevedono **misure di incentivazione** nella prospettiva di un'ulteriore e sempre **maggiore internazionalizzazione di Venezia**, favorendo l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico, e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;
- sono inoltre previsti specifici e mirati interventi volti alla riqualificazione e alla manutenzione urbana e residenziale della città di Venezia, per soddisfare la domanda di nuovi insediamenti produttivi commerciali e culturali (quali, ad esempio, il Progetto Fondaci) e per sostenere il turismo;

- viene istituita la **zona logistica semplificata** di Porto Marghera e dell'area del Polesine. Ciò garantirà, a breve termine, più semplificazioni, più sviluppo, più occupazione e più ricchezza nei settori coinvolti, e benefici sulla crescita dell'intera economia locale;
- in applicazione del principio del federalismo demaniale, viene previsto il trasferimento alla città metropolitana di Venezia dei canali e dei rii, ubicati all'interno del territorio della stessa città, individuati con successivi DPCM;
- si dispone che al Commissario straordinario per i lavori di realizzazione del MO.S.E. compete – tra l'altro – la ricognizione dello stato dei pagamenti e dei debiti in essere del Consorzio Venezia Nuova, nei confronti delle aziende e imprese fornitrici di lavori e servizi effettuati ed erogati per il medesimo Consorzio. Per tali finalità il Commissario provvede al pagamento dei debiti in essere e, dove necessario, provvede alla conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con le suddette imprese;
- si prevede, inoltre la **cessione delle aree demaniali**, individuando una serie di aree da sdemanializzare e da cedere gratuitamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, disciplinandone l'utilizzo e l'affidamento in concessione;
- si dispone che la città metropolitana di Venezia provveda alla **programmazione e alla realizzazione di tutti gli interventi attinenti alla salvaguardia ambientale della laguna** e, in particolare, al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, al completamento delle opere di difesa dei litorali e delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante nella laguna; alla riduzione o all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna e sui corpi idrici superficiali, sotterranei e sul mare Adriatico; alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, comprese quelle di Porto Marghera, nonché ai dragaggi dei sedimenti inquinati; all'attuazione del Progetto integrato Fusina, nonché all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale. Tali interventi sono eseguiti, in applicazione del piano di bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante nella laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato;
- viene quindi istituito il **distretto idrografico della laguna di Venezia**, costituito dalla laguna di Venezia (bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del fiume Sile, conca di Cavallino, alla foce del fiume Brenta, conca di Brondolo), dal territorio dei comuni della gronda lagunare, dal territorio dei comuni del bacino scolante, dalle acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo, e dalle acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo. Al citato distretto idrografico sovrintende l'istituenda Autorità di bacino;
- si istituisce e regola il **Comitato istituzionale per la città metropolitana di Venezia e per la sua laguna**, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione; vi partecipano, inoltre, il presidente della regione Veneto, il sindaco della città metropolitana di Venezia e i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente proposta di legge;
- si interviene nella disciplina normativa del traffico acqueo, sanando finalmente un problema che impediva la circolazione dei mezzi nei canali di competenza della Capitaneria di Porto con motorizzazione elettrica o ibrida e/o ad idrogeno;

- si introduce una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a favorire lo sviluppo di istituti universitari, di enti culturali e di fondazioni con sede a Venezia;
- si prevede la **costituzione di un consorzio** per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la **ricerca scientifica e tecnologica** nella laguna di Venezia;
- per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private nel territorio dei centri storici dei comuni interessati, è previsto il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita come Conferenza permanente di servizio fino all'approvazione dei Piani di assetto territoriale;
- all'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi previsti dalla proposta di legge sono destinate le risorse che provengono principalmente dalla revisione della spesa pubblica o altrimenti dalla revisione delle agevolazioni fiscali (*tax expenditures*). Ulteriori risorse sono individuate, anche per una sorta di compensazione ambientale, dalle accise applicate sul gas generato dal Terminale GNL adriatico e dalle accise sul gas depositato nei depositi di stoccaggio costiero del territorio della città metropolitana di Venezia.
- Si prevede inoltre un contributo straordinario aggiuntivo pari ad euro uno per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalle bonifiche di Porto Marghera (risorse finalizzate alle medesime bonifiche);
- a ciò si aggiunga la previsione che la Cassa depositi e prestiti e la Banca europea per gli investimenti, possano anticipare alla città metropolitana di Venezia finanziamenti al fine di favorire gli interventi previsti dalla presente proposta di legge fino al limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.